

Autorizzazione al comune di Bagnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 8512
 Autorizzazione al comune di Maccastorna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 8512

Ministero del tesoro:

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . . . Pag. 8512
 Media dei cambi e dei titoli Pag. 8512

CONCORSI ED ESAMI

Ministero per i beni culturali e ambientali: Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quindici posti di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Amministrazione degli archivi di Stato Pag. 8513

Ospedali riuniti di Parma: Concorso ad un posto di aiuto della divisione di gastroenterologia ed endoscopia digestiva Pag. 8513

Ospedale « S. Maria di misericordia » di Albenga: Concorso ad un posto di aiuto di emodialisi Pag. 8513

Ospedale « Barberini » di Crevalcore: Concorso ad un posto di aiuto anestesista Pag. 8513

Ospedale specializzato « L. Luciani » di Ascoli Piceno: Concorso a due posti di assistente pneumologo a tempo pieno. Pag. 8513

Ospedale di Vittoria:

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia Pag. 8513
 Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 8514

Ospedale maggiore di Milano: Concorso ad un posto di primario ortopedico traumatologo per l'ospedale Ca' Granda. Pag. 8514

Ospedale civile « S. Maria della Stella » di Orvieto: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . Pag. 8514

Ospedale « S. Giovanni evangelista » di Tivoli: Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione Pag. 8514

Ospedale civile « S. Camillo » di Comacchio: Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione Pag. 8514

Istituti ospedalieri di Trento: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 8514

Ospedale « A. e C. Cartoni » di Rocca Priora: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 8515

Ospedale di maternità « S. Bambino » di Catania: Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista. Pag. 8515

Ospedale « A. M. Sgobba » di NoCI: Concorso ad un posto di assistente della sezione autonoma di ostetricia-ginecologia Pag. 8515

Ospedale « SS. Trinità » di Varallo: Concorso a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale. Pag. 8515

Ospedale « S. Carlo » di Potenza: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 8515

Ospedale « S. Maria della misericordia e S. Florido » di Città di Castello: Concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 8515

REGIONI**Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1975, n. 50.

Regolamento di esecuzione relativo allo svolgimento delle elezioni per gli organi collegiali a livello di circolo didattico e istituto per la scuola elementare, secondaria ed artistica nella provincia di Bolzano. Indizione delle prime elezioni. Pag. 8516

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 novembre 1975, n. 584.

Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

E' vietato fumare:

a) nelle corsie degli ospedali; nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado; negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; nelle metropolitane; nelle sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotrannviarie, portuali-marittime e aeroportuali; nei compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori che devono essere posti in ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie dello Stato e nei convogli viaggiatori delle ferrovie date in concessione ai privati; nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letto, occupati da più di una persona, durante il servizio di notte;

b) nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, nelle sale chiuse da ballo, nelle sale-corse, nelle sale di riunione delle accademie, nei musei, nelle biblioteche e nelle sale di lettura aperte al pubblico, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.

Art. 2.

Nelle carrozze non riservate ai fumatori, le amministrazioni ferroviarie devono esporre, in posizione visibile, avvisi riportanti il divieto di fumare; nei quadri delle prescrizioni per il pubblico va riportata anche la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.

Per l'accertamento dell'infrazione e per la contestazione della contravvenzione restano ferme le norme vigenti in materia per le ferrovie dello Stato, per le ferrovie concesse all'industria privata e per gli altri mezzi di trasporto pubblico ai quali, in mancanza di disciplina specifica, si applicano le norme vigenti per le ferrovie dello Stato in quanto compatibili.

Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali indicati al precedente articolo 1, lettere a) e b), nonchè i conduttori dei locali di cui alla lettera b) di tale articolo, curano l'osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.

Art. 3.

Il conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1, lettera b), può ottenere l'esenzione dall'osservanza del disposto dell'articolo 1 della presente legge ove installi un impianto di condizionamento dell'aria o un impiant-

to di ventilazione rispettivamente corrispondenti alle caratteristiche di definizione e classificazione determinate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).

A tal fine deve essere presentata al sindaco apposita domanda corredata del progetto dell'impianto di condizionamento contenente le caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione.

L'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare è autorizzata dal sindaco, sentito l'ufficiale sanitario.

Il Ministro per la sanità dovrà emanare, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, disposizioni in ordine ai limiti di temperatura, umidità relativa, velocità e tempo di rinnovo dell'aria nei locali di cui all'articolo 1, lettera b), in base ai quali dovranno funzionare gli impianti di condizionamento o di ventilazione.

Art. 4.

Le norme di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 819, sono estese, ai fini dell'acquisto e dell'installazione degli impianti di cui al primo comma dell'articolo 3, agli esercenti o proprietari delle sale cinematografiche appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio cinematografico, ovunque ubicate e già in attività anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Ferme le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare le misure di cui all'articolo 140 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nei casi:

a) che si contravvenga alle norme di cui all'articolo 2, terzo comma;

b) che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.

Indipendentemente dai provvedimenti adottati dall'autorità di pubblica sicurezza, l'autorizzazione alla esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista all'articolo 3, terzo comma, è sospesa dall'autorità locale di pubblica sicurezza nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma. La sospensione può essere revocata dal sindaco, sentito l'ufficiale sanitario, dopo la constatazione della precisa efficienza dell'impianto in esercizio, qualora domanda in tal senso venga presentata dal conduttore del locale.

Nei casi di ripetute violazioni delle disposizioni contenute nella lettera b) del primo comma del presente articolo o di violazioni particolarmente gravi, il sindaco può revocare, sentito l'ufficiale sanitario, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista dall'articolo 3, terzo comma.

Art. 6.

Sono a carico del conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1, lettera b), tutte le spese necessarie per l'esecuzione dei controlli di cui al precedente articolo.

Art. 7.

I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire mille a lire diecimila.

Le persone indicate al terzo comma dell'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da lire ventimila a lire centomila; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b).

L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi.

Art. 8.

La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore, il quale è ammesso a pagare il minimo della sanzione nelle mani di chi accerta la violazione.

Se non sia avvenuta la contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di trenta giorni dall'accertamento.

Qualora il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può provvedervi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di contestazione o della notificazione, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale nel luogo e con le modalità indicate nel verbale di contestazione della violazione.

A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo giorno dalla contestazione o dalla notificazione, il trasgressore è ammesso al pagamento, con le modalità di cui al precedente comma, di una somma pari ad un terzo del massimo della sanzione.

Art. 9.

I soggetti legittimati ad accertare le infrazioni, ai sensi delle norme richiamate dall'articolo 2 della presente legge, qualora non abbia avuto luogo il pagamento di cui al precedente articolo 8, presentano rapporto al prefetto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, all'autore della violazione.

L'ingiunzione prefigge un termine per il pagamento stesso, che non può essere inferiore a trenta giorni e superiore a novanta giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa gli interessati possono proporre azione davanti al pretore del luogo in cui è stata accertata la violazione entro il termine massimo prefisso per il pagamento.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in derogà a quanto disposto dall'articolo 82, secondo com-

ma, del codice di procedura civile. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa con decreto l'udienza di comparizione, da tenersi entro venti giorni, e dispone la notifica a cura della cancelleria del ricorso e del decreto al prefetto e ai soggetti interessati.

E' inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Art. 10.

Il diritto a riscuotere le somme, dovute per le violazioni indicate dalla presente legge, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Art. 11.

Salvo quanto è disposto dall'articolo 9, decorso il termine prefisso per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute, su richiesta della Amministrazione della sanità procede l'intendenza di finanza, mediante esecuzione forzata con la osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 novembre 1975

LEONE

MORO — GULLOTTI — REALE
— GUI — COLOMBO —
MARTINELLI — SARTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

LEGGE 15 novembre 1975, n. 585.

Aumento del contributo annuo previsto dalla legge 8 febbraio 1971, n. 88, a favore della Società europea di cultura (SEC) con sede in Venezia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno finanziario 1974 il contributo annuo a favore della Società europea di cultura (SEC), con sede in Venezia, previsto dalla legge 16 gennaio 1967, n. 4, nella misura di lire 30 milioni, e prorogato fino all'esercizio finanziario 1980 dalla legge 8 febbraio 1971, n. 88, è elevato a lire 50 milioni.

Art. 2.

All'onere di lire 40 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1975 si provvede quanto a lire 20 milioni a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e quanto a lire 20 milioni mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stesso stato di previsione per l'anno 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 1975

LEONE

MORO — SPADOLINI —
COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

LEGGE 18 novembre 1975, n. 586.

Miglioramenti al trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1974, il trattamento di quiescenza nella forma della pensione, comprensivo della tredicesima mensilità, a favore degli ufficiali giudiziari è determinato con l'applicazione della tabella A unita alla presente legge, che sostituisce la tabella A di cui all'articolo 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 36.

Rimangono ferme le norme relative all'attribuzione dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Art. 2.

Per le cessazioni dal servizio di cui all'articolo 1, nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, la pensione indiretta o di reversibilità si determina in base alle norme contenute nell'articolo 2 della legge 27 gennaio 1968, n. 36, con l'avvertenza, però, che le prime 195.000 lire della pensione diretta annua in nessun caso possono essere reversibili per un importo inferiore a L. 156.000.

Art. 3.

Per le cessazioni dal servizio di cui all'articolo 1, nei casi di pensione diretta di privilegio contemplati dall'articolo 5 della legge 11 aprile 1955, n. 380, la pensione